



ORIGINALE

OGGETTO: Successione tra comuni - Rette ospedaliere - Onere del comune di residenza: individuazione dell'ente obbligato.

Aula A

CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 16337/03.

Dott. Rosario	DE MUSIS	Presidente
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	Consigliere
Dott. Ugo	VITRONE	Cons. Relatore
Dott. Mario Rosario	MORELLI	Consigliere
Dott. Giuseppe	SALME'	Consigliere

Cron. 6995

Rep. 1928

Ud. 7.3.07.

6995/07

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CREMOSANO, in persona del sindaco Raffaele Perrino, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Banco di Santo Spirito, n. 48, presso l'avv. Mario D'Ottavi, che unitamente all'avv. Brunello De Rosa lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

al

ricorrente

contro

ISTITUTI DI RICOVERO - RAGGRUPPAMENTO DELLE II.PP.A.B. DI CREMA, in persona del presidente dott. Valdo Talone, elettivamente domiciliato in Ro

356
2007



ma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Massimo Manfredonia che unitamente all'avv. Alberto Borsieri li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 309, pubblicata il 2 maggio 2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2007 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Libertino RUSSO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 1997 il Comune di Cremosano conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Crema gli Istituti di Ricovero - Raggruppamento delle II.PP.A.B. di Crema proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato, quale comune di residenza del degente, il pagamento della somma di £. 80.611.700 a saldo delle spese di degenza per Fiorenzo Darmenti, ricoverato presso la Casa di Riposo Marini-Caironi-Vimercati-Pasquini quale ex psichiatrico attualmente beneficiario della mera assistenza per gli anziani, spese relative al periodo 1° gennaio 1992 - 31 agosto 1996, per le quali era



stato corrisposto l'importo di sole £. 13.647.000 sulla maggior somma di £. 94.258.700.

Osservava l'opponente che l'onere in questione avrebbe dovuto gravare sul Comune di Crema, nella cui anagrafe il Darmenti era stato iscritto nel 1951, non potendosi attribuire efficacia retroattiva alla legge regionale n. 1 del 1986, ovvero, in alternativa, sul Comune di Pianengo, nel cui territorio il Darmenti risiedeva alla data del suo definitivo ricovero in ospedale psichiatrico, poiché tale comune, annesso al Comune di Cremosano nel 1927, aveva riacquisito la propria autonomia per effetto della legge 15 febbraio 1953, n. 71, che ne aveva autorizzato la ricostituzione, attuata con delibera del 26 aprile successivo del consiglio comunale di Cremosano; contestava nel merito la congruità dell'importo richiesto e, in via riconvenzionale, proponeva domanda di restituzione della somma di £. 13.600.000 indebitamente corrisposta.

Con sentenza del 24-26 marzo 1998 il tribunale rigettava l'opposizione e la pronuncia veniva confermata dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza del 28 novembre 2001 - 2 maggio 2002.

La Corte, respinte le eccezioni preliminari dell'appellante e superata ogni questione in ordine all'ammontare della somma in contestazione, osservava che la circostanza secondo cui il Darmenti a-



vesse la sua residenza del Comune di Cremosano al la data del suo primo ricovero presso l'ospedale psichiatrico di Crema avvenuto nel 1946-47 era sufficiente a individuare in tale comune il soggetto obbligato al pagamento delle prestazioni in questione essendo irrilevanti i cambiamenti di residenza connessi esclusivamente all'ospitalità in strutture situate in comuni diversi da quello di provenienza ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 1 del 1987, la quale trovava applicazione alle prestazioni assistenziali rese dopo la sua entrata in vigore senza che ciò comportasse violazione del principio di irretroattività della legge il quale non preclude che gli effetti di una fattispecie sorta in precedenza vengano regolati dalla legge sopravvenuta; né poi era rilevante la circostanza che il Darmenti avesse la sua residenza, prima del suo ricovero presso l'ospedale psichiatrico di Crema, nel territorio poi entrato a far parte del Comune di Pianengo a seguito del decreto prefettizio che nel 1953 aveva restituito autonomia a detto comune in precedenza accorpato al Comune di Cremosano, mancando la prova delle concrete modalità di regolamentazione dei rapporti tra i due comuni all'atto dell'acquisto dell'autonomia del territorio di Pianengo.

Contro la sentenza ricorre per cassazione con



un unico motivo il Comune di Cremosano.

Resistono gli Istituti di Ricovero - Raggruppamento delle II.PP.A.B. di Crema con controricorso illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune di Cremosano denuncia la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto non meglio specificate e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore nell'escludere che il Comune di Pianengo - nel cui territorio, all'epoca facente parte del Comune di Cremosano, risiedeva il Darmenti all'atto del suo ricovero - fosse tenuto a corrispondere le rette di degenza in questione per difetto di prova in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Cremosano e quello di Pianengo all'atto del riconoscimento dell'autonomia di quest'ultimo comune.

Sostiene il ricorrente che, indipendentemente dalle risultanze del progetto di riparto delle attività e passività finanziarie e patrimoniali tra il ricostituito Comune di Pianengo e il Comune di Cremosano, opererebbe nella specie il principio della successione universale in forza del quale sono trasferiti al comune successore tutti i diritti ed obblighi inerenti al territorio distaccato da comu-



ne originario e, tra questi, le obbligazioni connesse con la residenza del cittadino tra cui quelle del pagamento delle rette di degenza che, secondo la legge regionale n. 1 del 1987, incombono sul comune di residenza del beneficiario della prestazione.

La censura merita accoglimento ancorché per motivi diversi da quelli esposti dal ricorrente.

Va considerato, infatti, che nel caso di modifica della circoscrizione territoriale di un comune con creazione di un comune autonomo sulla parte del territorio distaccato si ha una successione a titolo particolare e non una successione a titolo universale la quale presuppone l'estinzione dell'ente preesistente (Cass. 12 dicembre 1980, n. 6422).

Ne consegue che, se è incontestabile la successione del nuovo comune nei beni demaniali esistenti sul proprio territorio, non può dirsi altrettanto per i rapporti patrimoniali i quali trovano la loro specifica regolamentazione nella legge o nel provvedimento amministrativo che dispone la creazione del nuovo comune con distacco da quello preesistente, poiché il testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, vigente all'epoca del distacco del Comune di Pianengo dal Comune dei Cremosano, prevedeva che nell'ipotesi di modifica con legge della circoscrizione comunale la sistemazione dei rappor-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MP' or similar, located on the right margin of the page.



ti fra gli enti veniva disposta dalla legge stessa o, in mancanza, da apposito regio decreto (art. 17) e, nel caso di separazione e costituzione in comune distinto di borgate o frazioni di un comune di sposta con regio decreto su domanda dei cittadini la separazione patrimoniale e il rapporto delle attività e passività era demandata ad apposito decreto prefettizio (artt. 33-37) e quindi, esclusa ogni successione a titolo universale, i rapporti patrimoniali preesistenti non vengono attribuiti al comune distaccato secondo criteri generali, ma trovano la loro disciplina particolare nella legge o in un atto amministrativo (Cass. 22 novembre 1978, n. 5451).

Ciò premesso va considerato che la legge regionale n. 1 del 1987, nel prevedere la irrilevanza dei cambiamenti di residenza connessi esclusivamente all'ospitalità in strutture situata in comuni diversi da quello di provenienza, non esclude che l'obbligo del comune originariamente tenuto al pagamento delle rette di degenza per i propri assistiti possa venir meno per eventi diversi dal trasferimento dell'assistito in una diversa struttura, come si è verificato nella specie, in quanto la residenza del Darmenti è mutata per effetto della riacquistata autonomia del Comune di Pianengo.

Verificatosi un tale evento deve ritenersi che



l'obbligo dell'assunzione delle spese di degenza per i propri assistiti, legato al requisito della residenza, comporti il trasferimento di tale obbligo al nuovo comune nel cui territorio viene a collocarsi la residenza dell'assistito, salva la prova contraria, incombente sull'istituto creditore, della perdurante titolarità di detta obbligazione in capo al comune originariamente tenuto al pagamento delle rette di degenza in quanto espressamente disposta dal provvedimento amministrativo che abbia disciplinato il riparto delle attività e passività preesistenti.

Erroneamente, quindi, la sentenza ha fatto ricadere a carico del convenuto, tale essendo la posizione sostanziale dell'opponente a decreto ingiuntivo, l'onere della prova in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Cremosano e quello di Pianengo all'atto del riacquisto dell'autonomia di detto comune.

In conclusione, perciò, il ricorso merita accoglimento e conseguentemente la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice il quale, escluso l'obbligo del pagamento delle rette di assistenza in contestazione a carico del Comune di Cremosano, provveda sulla domanda riconvenzionale avente a oggetto la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di ac-



conto.

Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2007.

IL CONSIGLIERE EST.

Ugo Villone

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL CANCELLIERE

Fosca Stella

Raima

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

22 MAR 2007

IL CANCELLIERE